

ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D. Lgs n. 33/2013 evidenzia l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 D.Lgs n. 33/2013.

L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:

Segretario del Comune di Prascorsano Franceschina Dott. Daniele, nominato con Decreto n. 5 del 15.06.2023 – Tel. 0124698141 – e-mail: comune@comune.prascorsano.to.it

Ai sensi del D.L. 14/3/2013, n.33 art. 5 chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati per i quali previsto obbligo di pubblicazione dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, così come modificato dal D.L. 14/3/2013, n.33.

Per presentare l'istanza utilizzare l'apposito modulo e inviarlo all'attenzione del responsabile per la trasparenza – FRANCESCHINA Dott. Daniele:

- in allegato, via mail, all'indirizzo comune@comune.prascorsano.to.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico"), allegando scansione di un documento d'identità valido;
- di persona, presentando all'ufficio segreteria del municipio (Piazza Enrietto Giacomo n. 1) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.

*Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione individuato con D.G. n. 15 del 22/03/2013: Segretario comunale DEL SORDO dr. Gaetana
Piazza Enrietto Giacomo, 1
Telefono 0124/698141
EMail segretario@comune.prascorsano.to.it*